

Corte costituzionale 1 dicembre 2017, n. 250 – Pres. Grossi, Rel. Sciarra

Perequazione – Pensioni – Sostenibilità del sistema di sicurezza sociale – Equilibrio di bilancio – Uguaglianza intergenerazionale.

Il binomio tra art. 36 e art. 38 Cost. ha un campo di applicazione delimitato, nel senso che i diritti previdenziali-pensionistici sottostanno alle procedure e agli effetti di cui all'art. 81 Cost. La costituzionalizzazione del principio di equilibrio di bilancio significa, anche per i diritti ex art. 38 Cost., tradurre in procedimenti di controllo ex ante e in fieri, oltre che ex post, il costo dei diritti in osservanza della promessa di solidarietà intergenerazionale di cui all'art. 81 Cost., la quale sarebbe altrimenti frustrata e intaccata dal debito pubblico (nel caso, il debito pensionistico per le successive generazioni).

★ ★ ★

Michele Faioli

Il costo dei diritti previdenziali tra sostenibilità finanziaria ed equilibrio intergenerazionale*

Sommario: **1.** I giudici rimettenti fraintendono il giudice costituzionale: il binomio artt. 36 e 38 Cost. **2.** Le puntualizzazioni della Corte. **3.** L'art. 81 Cost., nella prospettiva di uguaglianza intergenerazionale, ha una funzione previdenziale.

1. *I giudici rimettenti fraintendono il giudice costituzionale: il binomio artt. 36 e 38 Cost.*

La Corte costituzionale, con la sentenza 1 dicembre 2017, n. 250, ha sistemato la traiettoria dell'interpretazione che alcuni giudici rimettenti (Torino, Genova, La Spezia, Cuneo, etc.) avevano maldestramente elaborato, tra il 2016 e il 2017, in relazione a C. Cost. 30 aprile 2015, n. 70. I medesimi giudici hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, co. 25 e 25-bis, d.l.n. 201/11, così come modificato nel 2015¹.

I giudici rimettenti, utilizzando la giurisprudenza costituzionale del 2015 e del 2010², ritenevano, a torto, che nell'ordinamento italiano fosse sussistente

* Nella rivista *federalismi.it*, n. 3 del 2018, è stata pubblicata una prima versione della presente nota.

¹ Successivamente alla sentenza C. Cost. n. 70/15, l'art. 24, co. 25 e 25-bis, d.l. n. 201/11 è stato modificato dal d.l. 21 maggio 2015, n. 65 (conv. con mod. l. 17 luglio 2015, n. 109), dall'art. 1, co. 483, l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, co. 286, l. 28 dicembre 2015, n. 208. Si v. la ricostruzione giurisprudenziale svolta da BOZZAO, *Il pensiero della consulta sul blocco pensionistico: adeguatezza "retributiva" o "redistributiva" della pensione?*, in questa Rivista, 2015, p. 362 ss. Si v., inoltre, i due orientamenti prevalenti tra gli studiosi di diritto della previdenza sociale; da una parte, si v. lo scritto di PANDOLFO, *Gioco di oneri tra giudici e legislatore*, in <http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-05-11/gioco-oneri-giudici-e-legislatore-080227.shtml?uuid=ABdYuydD> (pagina visitata il 28 gennaio 2018); in questa linea, anche SANDULLI, *La "telenovela" costituzionale della perequazione pensionistica (Corte cost. n. 70/2015)*, in <http://www.mefop.it/blog/blog-mefop/telenovela-costituzionale-perequazione-pensionistica> (pagina visitata il 28 gennaio 2018); si v. anche SANDULLI, *Dal monito alla caducazione delle norme sul blocco della perequazione delle pensioni*, in *GCost*, 2015, p. 559 ss.; di diverso avviso, invece, PESSI R., *Ripensando al salario previdenziale: la sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale*, in *MGL*, 2015, p. 400 ss.

² Con la sentenza 3 novembre 2010, n. 316, il giudice costituzionale aveva salvato l'art. 1, co. 19, l. 24 dicembre 2007, n. 247, ritenendo che ci fosse (i) un periodo limitato della misura

un diritto soggettivo del beneficiario di pensione prevalente rispetto a “ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, [che] anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva” in ragione di “principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della prestazione previdenziale e di conservazione del trattamento pensionistico”. Di qui i giudici rimettenti si sono spinti sino a considerare la normativa del 2015 non conforme al principio derivante dall’applicazione congiunta degli artt. 36, 38 e 3 Cost. (“perché la modesta entità della rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati”)³, nonché all’art. 36 Cost. (“poiché la modesta entità della rivalutazione viola il principio di proporzionalità tra pensione [che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro] e retribuzione goduta durante l’attività lavorativa”)].

2. *Le puntualizzazioni della Corte*

Con la sentenza n. 250/17, la Corte costituzionale, prendendo atto dell’esaustività della documentazione posta alla base della regolazione del 2015⁴,

(un anno), su pensioni i cui “margin di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo” erano più importanti (otto volte il minimo) e (ii) una perequazione relativa a “una copertura decrescente (dall’inflazione) a mano a mano che aumenta il valore della prestazione”.

³ Si v., a tal proposito, le osservazioni di SGROI, *La perequazione automatica delle pensioni e i vincoli di bilancio: il legislatore e la Corte costituzionale*, in <http://www.giurcost.org/studi/sgroi.pdf> (pagina visitata il 28 gennaio 2018) e di GIUBBONI, *Le pensioni nello Stato costituzionale*, in <https://www.eticaeconomia.it/le-pensioni-nello-stato-costituzionale/> (pagina visitata il 28 gennaio 2018). Si v. anche, D’ONGHIA, *Sostenibilità economica versus sostenibilità sociale nella legislazione previdenziale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, passa dalle parole (i moniti) ... ai fatti (dichiarazione di illegittimità)*, in *RDSS*, 2015, p. 319 ss.; D’ONGHIA, *La Consulta ridà linfa all’effettività dei diritti previdenziali: la sent. n. 70/2015 in tema di perequazione automatica*, in *RGL*, 2015, p. 371 ss.; GAROFALO, *La perequazione delle pensioni: dalla Corte costituzionale n. 70 del 2015 al D.L. n. 65 del 2015*, in *LG*, 2015, p. 680 ss.

⁴ La Corte costituzionale nella sentenza n. 250/17 afferma che “le disposizioni citate trovano dettagliata illustrazione nella «Relazione», nella «Relazione tecnica» e nella «Verifica delle quantificazioni» relative al disegno di legge di conversione di tale decreto (A.C. n. 3134). In tali atti parlamentari sono riferiti i dati contabili che confermano l’impostazione seguita dal legislatore, nel quadro delle regole nazionali e europee”.

riduce il campo di azione del binomio tra art. 36 e art. 38 Cost. e, contestualmente, permette all'art. 81 Cost. di svolgere una funzione in quel campo di azione: i diritti previdenziali-pensionistici sottostanno alle procedure e agli effetti di cui all'art. 81 Cost. La Corte costituzionale si è accorta di aver determinato un fraintendimento, ma non lo poteva ammettere esplicitamente; riconosce, perciò, che stavolta la documentazione tecnica è sufficientemente “dettagliata”, inserendo di fatto la relazione tra art. 36 e art. 38 Cost. nell'art. 81 Cost. Tale documentazione, a parere della Corte costituzionale, prova sufficientemente la crisi economica incidente sulle risorse disponibili utili a coprire i costi della perequazione delle pensioni più elevate (superiori a sei volte il minimo INPS)⁵.

Inoltre, con la sentenza n. 250/17, la Corte costituzionale chiarisce che il bilanciamento tra diritti e spesa pubblica sia raggiungibile “per il tramite e nella misura» dell'art. 38, secondo comma, Cost. (sentenza n. 156 del 1991), [e] il che comporta «solo indirettamente» (sentenza n. 361 del 1996) un aggancio all'art. 36, primo comma, Cost., anche al fine di dare un più concreto contenuto al parametro della adeguatezza”. Ed è questo il perno (l'espressione «solo indirettamente») su cui ruota il più chiaro orientamento del 2017 della Corte costituzionale. Il legislatore decide il *quantum* in ragione del più generale equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost. Il potere della Corte costituzionale di auto-definire se un certo *quantum* di automatismo (nel nostro caso, la perequazione) sia parte o meno del salario sufficiente e proporzionato, e di conseguenza, sia parte o meno della prestazione previdenziale adeguata, non sussiste, non c'è e non potrebbe essere sostenuto da alcuno, perché la Corte costituzionale non può non tenere in considerazione che il montante contributivo che deriva dal contratto di lavoro genera il diritto alla prestazione pensionistica solo se posto in relazione agli ulteriori elementi che la legge previdenziale dispone come co-essenziali (tra questi, l'elemento della vecchiaia, la cui nozione, con il rischio demografico, muta e muterà nel tempo; situazioni professionali variabili e flessibili, che danno luogo alla contribuzione figurativa; la variazione del PIL, anche in negativo; etc.)⁶.

⁵ Si v. il richiamo che l'art. 1, co. 1, d.l. n. 65/15 dispone, dando attuazione ai principi enunciati nella sentenza C. Cost. n. 70/15 nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica e della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale.

⁶ Il potere di auto-definizione non sussiste né per le pensioni, né tantomeno per la retri-

Il punto nevralgico è nell'avverbio "indirettamente" perché da esso deriva il chiarimento della relazione tra art. 38 e art. 36 Cost: la pretesa di corrispettività tra lavoro e salario previdenziale non può essere soddisfatta *extra moenia* del sistema pensionistico a ripartizione, in assenza di equilibrio di bilancio; la stessa Corte costituzionale insiste sul punto, tanto che valorizza un proprio orientamento nella materia, dichiarando che non sussiste un diritto all'aggancio costante delle pensioni alle retribuzioni (il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie di cui alla sentenza 11 febbraio 1988, n. 220 e all'ordinanza 6 dicembre 2002, n. 531)⁷.

La giurisprudenza costituzionale del 2017 ci insegna, in primo luogo, che non c'è, nel nostro ordinamento di sicurezza sociale, una proporzionalità della pensione che possa determinare una pretesa giuridicamente rilevante sulla continuità del valore della retribuzione; non c'è, se non nell'ambito dei parametri e dei coefficienti fissati dalla l. n. 335/95 e dalle riforme successive, un diritto a un trattamento pensionistico inteso come retribuzione differita o prolungamento reddituale. Per questa ragione non è possibile fissare il limite quantitativo della nozione di adeguatezza *ex art. 38 Cost.* basandosi sull'art. 36 Cost.

Tale giurisprudenza ci insegna, in secondo luogo, che non c'è un potere

buzione. Si v. SANDULLI, *Dal monito alla ...*, cit., il quale sostiene correttamente che "gli automatismi salariali da tempo hanno esaurito la loro funzione, ed anzi è stata proprio la Corte costituzionale (sentenze 124/91 e 34/85) ad affermare – seppure con qualche riserva – la legittimità delle norme di legge sul superamento del meccanismo di adeguamento della retribuzione, risolvendo oltre tutto un (all'epoca) delicatissimo problema di rapporti fra legge e contrattazione collettiva in relazione alla sottesa idea di ordine pubblico economico".

⁷ Nella sentenza C. Cost. n.250/17 non si sottolinea più che il collegamento tra l'art. 36 e l'art. 38 Cost. "si fa tanto più pressante", quanto "più si allunga la speranza di vita, diffusa tra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un'esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell'art. 36 Cost." (si v. nello specifico il § 8, C. Cost. n. 70/15, non più ripetuto nel 2017). Si v. anche SANDULLI, *Dal monito alla ...*, cit., il quale sostiene che nel 2015 la Corte costituzionale non abbia svolto una revisione critica della nozione di adeguatezza e non abbia tenuto in considerazione i "radicali mutamenti che hanno caratterizzato il sistema: i) a partire dalla presupposta condizione di bisogno sintetizzata nel termine «vecchiaia», il cui rischio demografico è spalmato oramai su di un arco temporale ben più ampio che in passato; ii) a seguire, con la accumulazione contributiva, vieppiù correlata a situazioni professionali estremamente variabili e flessibili, con una importante implementazione dei periodi di contribuzione figurativa, nell'ambito di un sistema a capitalizzazione individuale; iii) alla adozione del parametro finanziario fondato sull'andamento del PIL – che fra l'altro ha riservato la pessima sorpresa del segno negativo".

della C. Cost. di far uso, nella legittima disamina sulla ragionevolezza di un provvedimento ablativo di prestazioni previdenziali, di un denominatore costituito dall'art. 36 Cost. che sia anche il perno del contenuto dell'art. 38 Cost. Ecco perché l'errore dei giudici rimettenti è anche pericoloso. Data tale insussistenza, sbagliano i giudici rimettenti che vogliono far intendere che la Corte costituzionale, in modo avulso dalle norme previdenziali che hanno nel tempo fissato, nel sistema a ripartizione, il meccanismo di calcolo della pensione (riforme dal 1995 in poi), sia munita di uno speciale potere di definizione di ciò che è salario *ex art. 36 Cost.* e, in linea con tale *quantum*, possa valutare la correttezza dell'effetto perequativo su una misura prestazionale di 6 volte, 5 volte, etc.; sbagliano i giudici rimettenti nel voler far considerare "normale" tale vicenda e, di conseguenza, far sussumere tale potere della Corte costituzionale nell'esercizio del più ampio criterio di ragionevolezza⁸.

3. *L'art. 81 Cost., nella prospettiva di uguaglianza intergenerazionale, ha una funzione previdenziale*

Ma c'è anche una lezione di portata sistemica nella giurisprudenza costituzionale del 2017. Si può affermare che se il legislatore previdenziale ha l'onere di osservare i vincoli che derivano dall'art. 81 Cost., tanto più la Corte

⁸ In più, per C. Cost. n. 250/2017, il criterio di ragionevolezza, a cui si deve far riferimento nell'ambito del contenzioso sulla perequazione, non coincide neanche con il metodo che sta alla base del test di proporzionalità che si usa in ambito europeo, nel bilanciamento tra diritti sociali e libertà economiche (si v. il chiarimento nel § 6.3.: "Diversamente dall'impostazione seguita dal giudice *a quo*, l'entità dell'onere in capo ai pensionati deve essere valutata tenendo conto del trattamento complessivo a essi spettante, non riguardo alla sola perequazione automatica [...]. Ciò che rileva [...] è l'esistenza, o l'assenza di un «onere esorbitante» in capo all'interessato [...] in definitiva, la valutazione se vi sia o non vi sia il sacrificio del diritto fondamentale alla pensione"). Dal fraintendimento sistemico di questo punto deriva ogni problema nella materia della perequazione o in materie simili (si v. anche la più recente sentenza C. Cost. n. 259/17, la quale tratta di base pensionabile e di indennità integrativa speciale con maggiorazione). Ecco perché un linguaggio più chiaro della Corte costituzionale aiuta il sistema a intendere meglio il quadro dei diritti individuali di previdenza pensionistica. La Corte costituzionale, in questo senso, nel 2017, ha voluto sottolineare che non deve essere confusa l'applicazione del criterio di ragionevolezza, il cui esercizio mira esclusivamente a vagliare la finalità e la tecnica della norma previdenziale, con le ponderazioni relative all'adeguatezza dei mezzi scelti, di volta in volta, dal legislatore per far fronte alle esigenze di vita nel caso della vecchiaia.

costituzionale è tenuta, per evitare la vanificazione *ex post* delle scelte legislative, a contemperare nelle sentenze di spesa l'art. 38 con l'art. 81 Cost., nella prospettiva indicata dai relativi procedimenti parlamentari e governativi di sistemazione dell'equilibrio di bilancio⁹. Del resto, la Corte costituzionale, già in altre occasioni (sentenza 10 aprile 2014, n. 88), aveva affermato che il pareggio di bilancio ha una propria "intima coerenza" e una propria "completezza", da cui deriva l'attuazione dei nuovi principi, e in particolare di quello della sostenibilità del debito pubblico. Ciò implica una responsabilità che, in attuazione dei principi fondanti di solidarietà e di eguaglianza, riguarda ciascuna istituzione e ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future (si v. anche C.Cost. 19 novembre 2012, n. 264).

In altre parole, data la Costituzione "finanziaria", *post* riforma costituzionale del 2012, con effetto dal 2014, si può ragionare di una funzione pre-

⁹ Si v. due sentenze della C. Cost. del 2018 da cui si evince il sottile lavoro di interpretazione che la Corte costituzionale sta svolgendo sulla dinamica tra art. 81 Cost. e sistema previdenziale; in particolare, si v. C. Cost. 30 gennaio 2018, n. 12 nella quale, sebbene l'avvocatura dello Stato avesse affermato che quella specifica disposizione, in quel caso denunciata (art. 18, co. 10, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con l. 15 luglio 2011, n. 111), fosse volta a "garantire l'equilibrio tra mezzi disponibili e prestazioni previdenziali erogate, in ossequio sia all'art. 3 Cost. [...] sia al vincolo imposto dall'art. 81, quarto comma, Cost.", si sottolinea che l'effetto finanziario del caso è marginale (circa 45 milioni di euro) e non è tale da "incidere in modo significativo sulla sostenibilità del sistema previdenziale e sugli equilibri della finanza pubblica ... [insistendo sul fatto che] ..., la Corte EDU ha escluso che una misura di carattere finanziario possa integrare un motivo imperativo di interesse generale quando il suo impatto sia di scarsa entità (sentenza 11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia, paragrafi 37 e 38)"; si v., inoltre, C. Cost. 2 febbraio 2018, n. 20 nella quale si mette in evidenza che "alla carente illustrazione delle esigenze finanziarie e dei risparmi questa Corte conferisce il rilievo di un indice sintomatico dell'irragionevolezza del bilanciamento di volta in volta attuato dal legislatore (sentenza n. 70 del 2015, punto 10. del Considerato in diritto). La valenza significativa di tale dato si inquadra, [...], nell'ambito di uno scrutinio più ampio, diretto a ponderare ogni elemento rivelatore dell'arbitrarietà e della sproporzione del sacrificio imposto agli interessi costituzionali rilevanti [... tra cui] l'arco temporale delle misure restrittive, l'incidenza sul nucleo essenziale dei diritti coinvolti, la portata generale degli interventi, la pluralità di variabili e la complessità delle implicazioni, che possono anche precludere una stima ponderata e credibile dei risparmi (sentenza n. 124 del 2017, punto 8.4. del Considerato in diritto)". Nella medesima sentenza, infatti, l'eliminazione dall'ordinamento pensionistico di un certo regime privilegiato viene giustificata con una argomentazione in negativo, cioè assumendo che questa volta "il legislatore, con apprezzamento che si sottrae alle censure del rimettente, ha indicato in maniera puntuale gli ostacoli che si frappongono a una plausibile previsione dei risparmi e rendono ineludibile una valutazione «a consuntivo»".

videnziale dell'art. 81 Cost.. L'equilibrio di bilancio può determinare una "riprogrammazione" dei diritti previdenziali, con provvedimenti ablativi sulle generazioni che già godono della pensione.

Le regole in materia di pensioni e la relativa giurisprudenza si debbono confrontare con la funzione di garanzia intergenerazionale che l'art. 81 Cost., *post* riforma costituzionale del 2012 realizza, non permettendo di assumere debiti *pro futuro* (salvo casi eccezionali) in ragione della sostenibilità del sistema previdenziale e della solidarietà tra generazioni¹⁰.

L'attuale art. 81 Cost. non crea maggiori difficoltà rispetto al passato nel configurare gerarchie tra diritti costituzionali, ove uno dei termini della comparazione è il valore dell'equilibrio finanziario e l'altro è il diritto previdenziale; l'art. 81 Cost., non determinando il venir meno della distinzione classica tra diritti assoluti e diritti finanziariamente condizionati, dispone il rimedio rispetto al problema del costo dei diritti previdenziali e alle correlate ingiustizie intergenerazionali, in linea con la volontà espressa in sede europea di far fronte responsabilmente all'entità del nostro debito pubblico¹¹: la costituzionalizzazione del principio di equilibrio di bilancio significa, anche per i diritti *ex art.* 38 Cost., tradurre in procedimenti di controllo *ex ante* e *in fieri*, oltre che *ex post*, il costo dei diritti in osservanza della promessa di solidarietà intergenerazionale di cui all'art. 81 Cost., la quale sarebbe altrimenti frustrata e intaccata dal debito pubblico (nel nostro caso, debito pensionistico per le successive generazioni)¹². C'è, dunque, dalla riforma costituzionale del 2012, una Costituzione che ha rilievo materiale-finanziario da cui si deduce che la legge annuale di bilancio fissa le grandezze di politica economica nazionale, in linea con limiti europei sul debito pubblico e sul pareggio strutturale di bilancio¹³.

¹⁰ Si v. STERPA, *Una "lettura intergenerazionale" della sent. n. 70 del 2015*, in <http://www.federalismi.it/nvt14/articolo-documento.cfm?Artid=29541> (pagina visitata il 28 gennaio 2018).

¹¹ Si v. le riflessioni di HOLMES, SUNSTEIN, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, Il Mulino, 2000.

¹² Il controllo sul costo dei diritti, nella logica intergenerazionale, è effettuato dal Governo, dal Parlamento, dal Presidente della Repubblica e, se chiamata a bilanciare i diritti, anche dalla Corte costituzionale Sul punto equità intergenerazionale e art. 81 Cost. si v. gli studi di LUPO, *Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. Notazioni sparse*, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2011/10/Lupo_Pareggio-di-bilancio.pdf (pagina visitata il 28 gennaio 2018), secondo il quale il valore costituzionale più chiaramente sotteso al principio del pareggio di bilancio è l'equità tra le generazioni. Si v. anche le riflessioni di BOZ-ZAO, *Anzianità, lavori e diritti*, Editoriale Scientifica, 2017.

¹³ Si v. la ricostruzione di GALLO, *Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla luce della giurisprudenza della corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2017, p. 9 ss.; si v. anche PAL-

La funzione previdenziale dell'art. 81 Cost. (*post* riforma costituzionale del 2012) determina altresì una riflessione sul controllo della destinazione delle risorse contributive finalizzate alle prestazioni previdenziali¹⁴.

Una legge con provvedimenti ablativi sulle pensioni, volta a superare l'eventuale disequilibrio in relazione all'art. 81 Cost., potrebbe superare indenne l'esame di costituzionalità operato dalla Corte costituzionale, solo qualora gli effetti finanziari di tali provvedimenti confluissero verso la medesima gestione previdenziale, in una logica endo-mutualistica, intergenerazionale, a tutela dei futuri beneficiari, nella logica già correttamente espressa da C. Cost. n. 173/16, dove si esplicita che, mediante il contemperamento tra equilibrio di bilancio, misura ablativa e diritto previdenziale, la misura deve mirare "a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale, siccome imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da vari fattori – endogeni ed esogeni [...] in modo da conferire all'intervento quella incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato"¹⁵.

Il legislatore previdenziale dovrebbe essere invitato, anche dalla giurisprudenza costituzionale, a dare prova, nella legge di bilancio, che quel risparmio previdenziale (sacrificio di oggi) sia redistribuito a favore di altre prestazioni previdenziali, in atto (sempre restando nel co. 2 dell'art. 38 Cost.) o future (pensioni dei giovani lavoratori di oggi). Ciò permetterebbe di rendere non indifferente l'effetto della confluenza del risparmio previdenziale: se il risparmio previdenziale si muovesse verso la spesa strutturale, si potrebbe avere qualche dubbio sulla scelta del legislatore e sugli effetti di tale scelta¹⁶;

LANTE, *Dai vincoli "di" bilancio ai vincoli "al" bilancio*, in *GCost*, 2016, p. 2499 ss. e PEREZ, *Il ritorno del bilancio*, in *GDA*, 2016, p. 758 ss.; inoltre, per una disamina critica sul tema della compatibilità dei diritti sociali con l'art. 81 Cost., nell'ambito del principio di uguaglianza sostanziale, si v. CARLASSARE, *Diritti di prestazione e vincoli di bilancio*, in http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201503_533.pdf (pagina visitata il 28 gennaio 2018).

¹⁴ In particolare, si v. CINELLI, *Illegittimo il blocco della indicizzazione delle pensioni: le buone ragioni della Corte*, in *RDSS*, 2015, p. 441 ss., che mette molto efficacemente in evidenza il punto.

¹⁵ In questo senso si v. SANDULLI, *La Corte costituzionale orienta il legislatore delle pensioni. A proposito delle sentenze nn. 173 e 174/2016*, in *RDSS*, 2016, p. 687 ss.

¹⁶ Si v., a tal proposito, anche il ragionamento che sottende a C. Cost. 11 gennaio 2017, n. 7 mediante la quale si può ritenere che il sistema dei risparmi imposti da norme che sono ispirate dall'art. 81 Cost. viene "dichiarato costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt.

ma se quel risparmio fosse orientato verso misure specifiche, attuali o future, di previdenza, saremmo nella piena attuazione della (nuova) funzione previdenziale dell'art. 81 Cost. di garanzia del sistema a ripartizione e, dunque, del patto tra generazioni. Si realizzerebbe, in questo modo, il collegamento più efficace tra art. 81 e art. 38 Cost., in piena sintonia con la solidarietà previdenziale intergenerazionale che il futuro richiede per la ragion d'essere del sistema pensionistico a ripartizione.

3, 38 e 97 Cost. nella parte in cui prescrive che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa previste da tale norma siano versate annualmente dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato". Si v. il commento di MASTROIACONO, *Le differenti ragioni dell'irragionevolezza di un prelievo forzoso a favore dell'erario*, in *GCost*, 2017, p. 52 ss.